



Fondo Europeo Agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
*l'Europa investe nelle zone rurali*



## **ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE**

**SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA**

**Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013**

**Misura 511 - Assistenza Tecnica**

**GARA D'APPALTO CON PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D.LGS. 163/06,  
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE EX ANTE DEL PSR REGIONE  
SARDEGNA 2014/2020, AI SENSI DELL'ART. 48 DELLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL  
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO COM (2012) 496 FINAL**

**CAPITOLATO D'ONERI E DISCIPLINARE DI GARA**

**CIG 5070882035**



Fondo Europeo Agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
l'Europa investe nelle zone rurali



## INDICE

|  |           |
|--|-----------|
| <b>PARTE A - FINALITÀ E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO .....</b>                             | <b>4</b>  |
| <b>Art. 1 Definizioni .....</b>  | <b>4</b>  |
| <b>Art. 2 Stazione appaltante e documentazione.....</b>                                    | <b>4</b>  |
| <b>Art. 3 Normativa e documentazione di riferimento.....</b>                               | <b>5</b>  |
| <b>Art. 4 Natura dell'appalto.....</b>   | <b>6</b>  |
| <b>Art. 5 Oggetto della gara e obiettivi generali .....</b>                                | <b>6</b>  |
| <b>Art. 6 Descrizione del servizio e dei prodotti attesi.....</b>                          | <b>6</b>  |
| Art. 6.1 Caratteristiche dell'attività richiesta.....                                      | 6         |
| Art. 6.2 Prodotti attesi.....  | 10        |
| Art. 6.3 Formato e struttura dei dati .....  | 11        |
| <b>Art. 7 Eventuali servizi aggiuntivi .....</b>   | <b>11</b> |
| <b>Art. 8 Durata del Servizio .....</b>  | <b>11</b> |
| <b>Art. 9 Ammontare dell'appalto.....</b>  | <b>11</b> |
| <b>Art. 10 Modalità di esecuzione dell'incarico .....</b>                                  | <b>11</b> |
| <b>PARTE B - REQUISITI E DOCUMENTAZIONE NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA.....</b> | <b>12</b> |
| <b>Art. 11 Soggetti ammessi a partecipare.....</b>   | <b>12</b> |
| Art. 11.1 Requisiti di SITUAZIONE PERSONALE .....  | 12        |
| Art. 11.2 Requisiti di CAPACITÀ TECNICA.....   | 14        |
| Art. 11.3 Gruppo di lavoro minimo .....  | 14        |
| Art. 11.4 Avvalimento .....  | 15        |
| <b>Art. 12 Versamento all'AVCP .....</b>   | <b>15</b> |
| <b>Art. 13 Cauzione provvisoria.....</b>   | <b>15</b> |
| <b>Art. 14 Accesso agli atti.....</b>  | <b>16</b> |
| <b>Art. 15 Norme comuni sulla documentazione e dichiarazioni sostitutive .....</b>         | <b>16</b> |
| <b>Art. 16 Indicazioni per l'elaborazione dell'Offerta Tecnica .....</b>                   | <b>16</b> |
| <b>Art. 17 Indicazioni per l'elaborazione dell'Offerta Economica .....</b>                 | <b>17</b> |



Fondo Europeo Agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
l'Europa investe nelle zone rurali



|   |           |
|---|-----------|
| <b>PARTE C - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DI SVOLGIMENTO DELLA GARA .....</b>      | <b>18</b> |
| <b>Art. 18 Modalità di presentazione delle offerte .....</b>                                    | <b>18</b> |
| Art. 18.1 Busta A) – Documenti .....  | 18        |
| Art. 18.2 Busta B) - Offerta Tecnica.....   | 20        |
| Art. 18.3 Busta C) - Offerta Economica .....  | 20        |
| <b>Art. 19 Condizioni di ammissibilità .....</b>  | <b>20</b> |
| <b>Art. 20 Criteri di aggiudicazione .....</b>  | <b>21</b> |
| <b>Art. 21 Nomina della Commissione e svolgimento della gara.....</b>                           | <b>24</b> |
| <b>Art. 22 Aggiudicazione.....</b>  | <b>24</b> |
| <b>Art. 23 Garanzia di esecuzione .....</b>   | <b>25</b> |
| <b>Art. 24 Responsabile unico del procedimento .....</b>  | <b>25</b> |
| <b>PARTE D - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE.....</b>                                  | <b>26</b> |
| <b>Art. 25 Coordinamento delle attività e verifica dei servizi .....</b>                        | <b>26</b> |
| <b>Art. 26 Modalità di pagamento .....</b>  | <b>26</b> |
| <b>Art. 27 Subappalto.....</b>  | <b>26</b> |
| <b>Art. 28 Altri oneri ed obblighi dell'aggiudicatario.....</b>                                 | <b>27</b> |
| <b>Art. 29 Osservanza di norme previdenziali, assistenziali e a tutela dei lavoratori .....</b> | <b>27</b> |
| <b>Art. 30 Recesso unilaterale e sospensione del Servizio.....</b>                              | <b>28</b> |
| <b>Art. 31 Controlli da parte del Committente.....</b>  | <b>28</b> |
| <b>Art. 32 Verifiche – Penali per ritardi.....</b>  | <b>28</b> |
| <b>Art. 33 Risoluzione anticipata .....</b>   | <b>28</b> |
| <b>Art. 34 Riservatezza .....</b>   | <b>29</b> |
| <b>Art. 35 Rinvio .....</b>   | <b>29</b> |
| <b>Art. 36 Foro competente .....</b>  | <b>29</b> |



Fondo Europeo Agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
l'Europa investe nelle zone rurali



## PARTE A - FINALITÀ E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

### Art. 1 Definizioni

**“Aggiudicatario o affidatario o appaltatore”**: il soggetto cui sarà affidata l'esecuzione del Servizio all'esito della presente procedura di gara;

**“Capitolato”**: il presente Capitolato d'oneri che definisce i contenuti fondamentali del Servizio, costituente parte della lex specialis, nonché le procedure per la presentazione dell'offerta e lo svolgimento della gara;

**“Committente”**: Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro -Pastorale– Servizio Programmazione, controllo e innovazione in agricoltura;

**“Contratto”**: il contratto che, all'esito della presente procedura di gara, il committente stipulerà con l'aggiudicatario;

**“D.Lgs. 163/06”** o anche **“Codice”**: il D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modifiche ed integrazioni;

**“D.P.R. 207/2010”**: il Decreto del Presidente della Repubblica del 5.10.2010, n. 207 che approva il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12.04.2006, n. 163;

**“L.R. 5/2007”**: la Legge Regionale n. 5 del 7.08.2007 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31.03.2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto) e s.m.i.;

**“Offerente o concorrente”**: persona fisica, o persona giuridica, o ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE), costituito ai sensi del D.Lgs. n. 240 del 23.07.1991, in possesso dei requisiti definiti nel presente Capitolato di Gara, che offra sul mercato la prestazione di servizi e che ha presentato un'offerta e il raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi, in possesso dei requisiti definiti dal Capitolato;

**“PEI”**: Partenariato europeo per l'innovazione;

**“Procedura aperta”**: la presente gara per l'aggiudicazione dell'appalto del Servizio di “Valutazione ex ante del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Autonoma della Sardegna”;

**“PSR”**: il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Autonoma della Sardegna;

**“Raggruppamento Temporaneo di Imprese”**, di seguito anche “RTI”: insieme di concorrenti, in possesso dei requisiti definiti nel presente Capitolato, costituito, anche mediante scrittura privata autenticata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento del contratto pubblico di cui alla presente gara, mediante presentazione di un'unica offerta;

**“Servizio”**: Servizio di Valutazione ex ante del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Autonoma della Sardegna;

**“VAS”**: Valutazione Ambientale Strategica;

**“VEA”**: Valutazione Ex-Ante;

### Art. 2 Stazione appaltante e documentazione

Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale – Servizio Programmazione controllo e innovazione in agricoltura - Via Pessagno, 4 - 09126 Cagliari - Fax 0706066286 – Tel. 0706067034 - e-mail [agr.programmazione@regione.sardegna.it](mailto:agr.programmazione@regione.sardegna.it) - sito internet [www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it).

Il presente Capitolato e gli allegati sono reperibili sul sito [www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it) (nell'apposita sezione “Servizi alle imprese - Bandi e gare d'appalto”) e sul sito [www.psr Sardegna.it](http://www.psr Sardegna.it).

Richieste di chiarimenti sulle disposizioni del bando e del Capitolato potranno essere presentate in forma scritta ed in lingua italiana, con apposita richiesta, **esclusivamente** al seguente indirizzo email:

[agr.programmazione@regione.sardegna.it](mailto:agr.programmazione@regione.sardegna.it) all'attenzione del Responsabile Unico del Procedimento. Sulla base delle domande pervenute, si procederà alla pubblicazione in forma anonima delle risposte ritenute di interesse generale. **Non verranno fornite risposte ai quesiti presentati dieci giorni antecedenti alla scadenza del bando.**

Il bando, il Capitolato e la modulistica sono stati adottati con determinazione a contrarre n. 6688-188 del 17.04.2013.



Fondo Europeo Agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
l'Europa investe nelle zone rurali



### Art. 3 Normativa e documentazione di riferimento

Il presente appalto si inquadra nel seguente ambito normativo:

- Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, e successive modifiche ed integrazioni, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005, e successive modifiche ed integrazioni, relativo al finanziamento della politica agricola comune;
- Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 335/2013 della Commissione, del 12 aprile 2013;
- Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011, che stabilisce le modalità di applicazione del Reg.(CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
- Proposta di regolamento COM(2011) 615 final, modificata con la proposta COM (2012) 496 final, recante disposizioni comuni sui fondi comunitari;
- Proposta di regolamento COM(2011) 625 final modificata dalla proposta COM (2012) 552 final, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
- Proposta di Regolamento COM(2011) 626 final, modificata dalla proposta COM (2012) 535 final, sull'organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli;
- Proposta di regolamento COM(2011) 627 final, modificata dalla proposta COM(2012) 553, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
- Proposta di regolamento COM(2011) 628 final, modificata con la proposta COM (2012) 551 final, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
- Comunicazione del 29.06.2011 COM(2011) 500 della Commissione Europea al Parlamento Europeo, Al Consiglio, al Comitato Economico e sociale e al Comitato delle Regioni, concernente il Budget per l'Europa 2020;
- Quadro Comune di Monitoraggio e Valutazione (di seguito QCMV) previsto dall'art. 110 della Proposta di Regolamento COM(2011) 628 final;
- Working Paper Elements of strategic programming for the period 2014-2020 Working paper prepared in the context of the Seminar on "Successful Programming" EAFRD 2014-2020 Brussels, 6th and 7th December 2012;
- Nota della Commissione Europea (COCOF\_11-0040-01-EN) "Guidance note on indicative contents and structure for the National strategic reports";
- Contratto Nazionale di Partenariato;
- "Linee Guida per la Valutazione ex-ante 2014-2020 dei programmi di sviluppo rurale" elaborate dalla Commissione Europea nel giugno 2012;
- Position of the Commission Services' on the development of Partnership Agreement and programmes in Italy for the period 2014-2020;
- Rapporti della valutazione on going al PSR 2007/2013;
- Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica del PSR 2014-2020;
- Documento di apertura del confronto pubblico "Metodi e obiettivi per un uso efficace dei Fondi Comunitari 2014-2020", dicembre 2012;
- Decreto legislativo n. 163 del 12.04.2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e successive modifiche ed integrazioni;
- L.R. n. 5 del 7.08.2007 così come modificata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 411 del 17.12.2008;
- Decreto del Presidente della Repubblica del 5.10.2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163;
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma agropastorale n. 514/DECA/22 del 16.04.2013.

Le attività di Valutazione ex ante devono essere realizzate tenendo conto della regolamentazione comunitaria, nazionale, regionale e delle indicazioni metodologiche nonché di ogni documento ufficiale, anche meramente interpretativo, che verrà prodotto ed emanato, sia a livello comunitario che a livello interno, durante il periodo contrattuale.



Fondo Europeo Agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
l'Europa investe nelle zone rurali



#### Art. 4 Natura dell'appalto

Appalto di servizi tramite procedura aperta ai sensi degli artt. 54 e 55 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e della normativa regionale in materia di appalti L.R. n. 5/2007 con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex articolo 83 del medesimo decreto, con individuazione delle offerte anormalmente basse e verifica della loro congruità ai sensi degli artt. 86, 87, 88 e 89 del D.Lgs. 163/2006.

#### Art. 5 Oggetto della gara e obiettivi generali

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di Valutazione ex ante (di seguito VEA) del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Sardegna per il periodo di Programmazione 2014/2020. Essa viene realizzata sotto la responsabilità dell'Autorità di Gestione del PSR e dev'essere presentata alla Commissione contemporaneamente al Programma e unitamente ad una sintesi (art. 48 della Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni COM (2011) 615, modificata dalla Proposta regolamentare COM (2012) 496 final).

Lo scopo della VEA, realizzata da valutatori indipendenti selezionati sin dalle prime fasi dell'iter di elaborazione del PSR, è quello di contribuire al miglioramento della qualità della progettazione del Programma, inclusa la definizione dei target di sviluppo attesi, e di definire le basi per una buona gestione, sorveglianza e valutazione dello stesso PSR.

La VEA si colloca in un percorso di programmazione ampliato, rispetto all'attuale periodo di programmazione, caratterizzato dalla maggiore integrazione tra fondi a livello territoriale e la riconduzione delle politiche comunitarie nazionali e regionali nell'ambito del Quadro Strategico Comune e del Contratto di Partenariato. La definizione di questi ultimi è parallela al percorso della VEA e strettamente correlata ad essa. Pertanto la valutazione ex-ante svolge una funzione chiave nel contribuire allo sviluppo del PSR in linea sia con i fabbisogni del territorio di riferimento che con le priorità dell'Europa.

#### Art. 6 Descrizione del servizio e dei prodotti attesi

##### Art. 6.1 Caratteristiche dell'attività richiesta

##### Disegno di valutazione ed elementi essenziali dell'attività valutativa

Il Disegno della Valutazione ex-ante rappresenta la base per l'avvio del confronto e della condivisione del percorso di valutazione con il Committente e con gli altri stakeholder del PSR, e in relazione all'insorgere di nuove e/o diverse esigenze o all'opportunità di migliorarne l'utilità e l'utilizzazione dei suoi risultati, le parti potranno concordare eventuali modifiche.

Il Disegno dettaglierà: (a) l'approccio complessivo della valutazione ex-ante; (b) la descrizione dettagliata della domanda valutativa e sua strutturazione in quesiti valutativi e criteri di giudizio distinta per ciascuna sua fase tematica; (c) i rispettivi metodi e strumenti proposti per l'osservazione, l'analisi e per la formulazione dei giudizi valutativi; (d) una strategia di divulgazione della valutazione ex-ante; (e) il flusso delle attività e la relativa tempistica di consegna dei prodotti intermedi e finali; (f) le modalità di organizzazione del gruppo di lavoro, con dettaglio dei ruoli e delle funzioni dei componenti, della sua interazione con l'amministrazione e con gli altri stakeholder del PSR e i responsabili delle valutazioni ex-ante degli altri programmi regionali.

**La scelta dell'approccio complessivo** dovrà essere orientata a facilitare la migliore interazione tra gli stakeholder del PSR, nell'ottica di contribuire al miglioramento del suo disegno, alla crescita della dinamicità decisionale e programmatica degli stakeholder coinvolti a tutti livelli di governance e attuazione del PSR e all'utilizzo efficace dei risultati della valutazione.

In particolare, la scelta dei metodi e degli strumenti relativi alle attività di **strutturazione della domanda valutativa, osservazione e analisi** da implementare nelle Fasi tematiche 1 e 3 sotto descritte, dovrà essere orientata al confronto diretto con gli stakeholder coinvolti nella programmazione e attuazione del PSR ai suoi diversi livelli, soprattutto per rispondere alle esigenze di dare fondatezza alla diagnosi dei bisogni di sviluppo dei territori e di settore, attraverso la rilevazione delle percezioni degli attori rurali, e di innescare processi di apprendimento e sviluppo delle capacità di governance dell'Amministrazione.

Nel Disegno, il valutatore dovrà descrivere i metodi e gli strumenti (anche allegando eventuali questionari e tracce di interviste, focus group o altro) con cui intende realizzare le attività **d'osservazione**, con il dettaglio delle fonti, della loro disponibilità e delle modalità di trattamento dei dati, incluso il controllo della loro qualità e le modalità della loro restituzione. L'attività di osservazione potrà essere svolta attraverso:

- a. la raccolta di dati e informazioni primari, particolarmente indicata per le Fasi tematiche 1 e 3 sotto descritte, anche attraverso l'utilizzo di metodi e strumenti innovativi di rilevazione delle percezioni degli attori dello sviluppo rurale e utili a favorirne la maggiore consapevolezza sul Programma e la sua attuazione.

- b. la raccolta di dati e informazioni secondari forniti dalla Regione e quelli reperibili presso altre fonti autorevoli, inclusi i rapporti di ricerca e di valutazione rilevanti (a titolo esemplificativo: RICA, ISTAT e EUROSTAT, SIAN, banche dati regionali anche relative ad altri fondi).
- c. georeferenziazione di tutti i rilievi effettuati direttamente dal valutatore e di quelli forniti dalla Regione, tramite digitalizzazione e produzione di coperture cartografiche in formato ESRI shape, secondo gli standard attualmente in uso presso la Regione.

Ai fini della conduzione delle attività di analisi, il valutatore dovrà proporre metodi e strumenti misti e/o differenziati, che siano coerenti con le diverse fasi tematiche della valutazione ex-ante e orientati principalmente a: (a) facilitare il confronto e l'interazione con/tra l'Autorità di Gestione e gli altri stakeholder del PSR, (b) verificare la teoria del programma e contribuire al miglioramento del suo disegno e della sua implementazione, (c) garantire l'identificazione di benchmark di riferimento per il miglioramento dell'attuazione del PSR, (d) l'avvio di percorsi di crescita e autovalutazione delle capacità di governance ad ogni suo livello e (e) contribuire alla definizione di percorsi di rilevazione sistematica dei fabbisogni di sviluppo dei territori e di analisi sull'effettivo raggiungimento dei cambiamenti attesi nei territori di riferimento del PSR.

Il valutatore dovrà formulare **giudizi** valutativi sui diversi aspetti previsti dalla regolamentazione comunitaria applicabile (regolamento ombrello e sullo sviluppo rurale), su quelli espressamente richiesti dall'Autorità di Gestione e dovrà tenere in considerazione la Valutazione ambientale strategica. Il Disegno dovrà proporre metodi e strumenti adeguati alla formulazione dei giudizi, ed eventuali limiti della loro fondatezza dovranno essere espressamente indicati in sede di stesura dei rapporti intermedi e finale della valutazione ex-ante.

I giudizi valutativi dovranno portare alla formulazione di conclusioni chiare e univoche sui diversi temi della valutazione ex ante.

Il Disegno dovrà prevedere inoltre una specifica sezione dedicata alla formulazione di una strategia di **divulgazione** della valutazione ex-ante orientata principalmente a: 1) creare la migliore interazione tra il valutatore, l'Autorità di Gestione e gli altri stakeholder del PSR; 2) definire obiettivi di miglioramento e favorire l'attivazione di percorsi di apprendimento diffuso ai diversi livelli di governance del PSR; 3) informare il vasto pubblico sullo stato del contesto di partenza della programmazione e condividere con esso i target di sviluppo dei territori e della politica; 4) identificare, per le diverse categorie di stakeholder del PSR, soluzioni efficaci e innovative di divulgazione dei risultati della valutazione, soprattutto con riferimento alle modalità di presentazione dei dati e dei grafici.

### Principali fasi tematiche

La valutazione ex-ante del PSR sarà articolata secondo quanto disposto dall'art. 48 della proposta di regolamento COM(2011) 615 final, modificata con la proposta COM (2012) 496 final e dagli Artt. 9 e 84 della proposta di regolamento COM(2011) 627 final, modificata dalla proposta COM(2012) 553 final. Conformemente alle "Linee Guida della Commissione Europea" la VEA dovrà essere svolta attraverso le seguenti 3 fasi:

#### **Fase tematica 1: Verifica dell'analisi SWOT e dell'analisi dei fabbisogni del territorio**

Al fine di garantire la completezza e la coerenza dell'analisi SWOT e dell'analisi dei fabbisogni il valutatore dovrà supportare l'Autorità di Gestione nell'identificazione di metodi e strumenti adeguati alla loro conduzione, ne segnalerà eventuali lacune e formulerà le raccomandazioni necessarie per migliorarle.

Nel condurre la valutazione ex-ante del PSR, il valutatore verificherà in particolare che l'analisi SWOT e l'analisi dei fabbisogni dei territori del PSR:

- Forniscano un quadro chiaro, coerente e completo del contesto territoriale e dei settori socio-economici di riferimento del programma, dei loro punti di forza e di debolezza, delle opportunità e delle minacce. In particolare, esse dovranno essere fondate su dati e informazioni complete e adeguate a rappresentare le caratteristiche territoriali, le diversità e le relazioni interne ed esterne e anche un buon punto di partenza per le attività di monitoraggio e valutazione del PSR.
- Siano logicamente interrelate, in modo tale che i fabbisogni che s'intendono soddisfare attraverso la strategia del programma siano appropriatamente supportate dall'analisi SWOT.
- Prendano adeguatamente in considerazione la VAS.
- Siano coerenti con altri programmi regionali e nazionali previsti nel contesto del Contratto di Partenariato, con il I Pilastro della PAC e con altri programmi europei rilevanti (es: Horizon 2020, Smart specialization, National Roma Inclusion Strategy).



- Abbiamo preso in considerazione le lezioni apprese dagli interventi realizzati nel passato, incluse le considerazioni e raccomandazioni tratte da precedenti valutazioni.
- L'analisi dei fabbisogni riguarda tutte le categorie di stakeholder di Programma, inclusi quelli relativi a specifici gruppi di persone e territori, in modo da favorirne la territorializzazione degli interventi e la definizione di eventuali sub-programmi tematici.
- Siano state realizzate in collaborazione con il partenariato di cui all'art. 5 della proposta di regolamento COM(2011) 615 final, modificata con la proposta COM (2012) 496 final.
- L'analisi dei fabbisogni sia stata strutturata attorno alle sei priorità della politica di sviluppo rurale e le rispettive 18 focus area e integri le priorità trasversali della Strategia di Europa 2020: innovazione, ambiente, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento.
- Eventuali approfondimenti di specifico interesse regionale.

Il valutatore dovrà in particolare verificare che nella realizzazione dell'analisi SWOT si sia fatto un uso appropriato degli indicatori comuni di contesto, inclusa la fondatezza della motivazione per l'eventuale mancato utilizzo di alcuni di essi, e che i valori attribuiti siano realistici e fondati su metodologie di calcolo appropriate. Se del caso, dovrà proporre indicatori di Programma adeguati a rappresentare le specificità del contesto socio-economico e ambientale dei territori di riferimento del PSR.

## **Fase tematica 2: Supporto alla definizione e analisi dell'intervento logico del PSR**

Il valutatore contribuisce a migliorare il disegno del PSR attraverso l'interazione sistematica con l'Autorità di Gestione e la formulazione di raccomandazioni e proposte utili per la definizione del suo intervento logico. In questa fase, il valutatore dovrà garantire lo svolgimento delle seguenti attività:

- Valutazione sulla coerenza interna dell'intervento logico del Programma, rispetto agli obiettivi di sviluppo e ai valori di stima attribuiti agli indicatori target comuni e specifici, inclusa l'analisi sull'adeguatezza delle forme di supporto e delle procedure previste per la sua attuazione.
- Valutazione della coerenza esterna del PSR, anche attraverso la formulazione di proposte programmatiche e operative in merito alle complementarità, all'attivazione di sinergie e alla demarcazione dei suoi interventi con gli altri programmi e strumenti regionali e nazionali individuati dall'Accordo di Partenariato, incluso il I pilastro della PAC e del suo contributo all'attuazione della Strategia dell'Europa 2020.
- Analisi dell'adeguatezza degli interventi programmati per promuovere eque opportunità tra uomini e donne e prevenire le discriminazioni.
- Supporto alla definizione del Sistema degli indicatori di programma (output e risultato e impatto), con particolare riferimento all'analisi della pertinenza, chiarezza e adeguatezza degli indicatori comuni e degli indicatori specifici, rispetto alla logica d'intervento del PSR, alle priorità dello sviluppo rurale, alle Focus Area e agli investimenti previsti dall'Autorità di Gestione del PSR.
- Supporto alla definizione dei valori target del Piano degli indicatori comuni e analisi della correttezza e fondatezza dei metodi utilizzati per la loro stima. Se del caso, il valutatore dovrà proporre indicatori di Programma e metodi adeguati a rappresentare le specificità dei cambiamenti attesi sui territori di riferimento del PSR e i relativi metodi di stima dei valori target.
- Verifica che i valori attribuiti ai milestones siano realistici e appropriati per indicare lo stato di implementazione del Programma rispetto ai suoi obiettivi.
- Valutazione della coerenza delle allocazioni finanziarie e della loro capacità di contribuzione al conseguimento degli obiettivi del PSR, anche in relazione alla natura degli interventi e alle procedure previste per la loro attivazione.
- Eventuali approfondimenti di specifico interesse regionale.

In relazione alla VAS, conformemente a quanto disposto dagli artt. 8 e 48 c. 4 della proposta di Regolamento COM (2012) 496 final, recante disposizioni generali sui fondi comunitari per il nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, il valutatore assicurerà un continuo coordinamento con il soggetto competente per la sua realizzazione, verificando che l'Amministrazione abbia tenuto presente, nel disegno del PSR, i suoi giudizi e le raccomandazioni in materia di potenziale impatto ambientale degli obiettivi del programma e delle priorità, delle misure e delle azioni, in particolare per ciò che riguarda la biodiversità, il clima, il paesaggio e la popolazione, i criteri di valutazione proposti ed il sistema di indicatori relativi alle tematiche ambientali.





Fondo Europeo Agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
*l'Europa investe nelle zone rurali*



### Fase tematica 3: Analisi della governance del PSR

A supporto della governance del PSR e con la finalità di formulare raccomandazioni specifiche in merito all'adeguatezza e all'organizzazione delle strutture identificate dall'Autorità di gestione del PSR, il valutatore svolgerà le seguenti attività:

- Analisi delle strutture di governance del PSR, con particolare riferimento all'adeguatezza delle risorse umane e alle capacità amministrative designate, a tutti i livelli competenti, alla gestione, attuazione, controllo e sorveglianza del PSR. La valutazione dovrà essere fondata anche sull'analisi delle criticità e delle buone prassi emerse anche nel corso dei precedenti periodi di attuazione del PSR e con particolare riferimento a misure e altri strumenti specifici (es: LEADER). Quest'attività dovrà condurre alla formulazione di raccomandazioni e di eventuali azioni correttive in materia di condizionalità amministrative, procedure amministrative, meccanismi e criteri di selezione dei progetti, strategie di sviluppo locale, adeguatezza del sistema di governance (in termini di strutture organizzative e procedure di implementazione delle misure e delle strategie previste dal Programma). Un particolare focus dovrà essere realizzato in materia di implementazione dell'approccio LEADER, dei gruppi operativi, dei sub-programmi e delle altre forme governance locale attivabili tramite il PSR.
- Analisi dell'adeguatezza del sistema di monitoraggio e di raccolta dei dati rispetto alle esigenze di sorveglianza e valutazione del PSR, con particolare attenzione all'adeguatezza delle strutture di governance e ai meccanismi di interazione tra i principali attori dei sistemi coinvolti ai diversi livelli della sorveglianza (es: Autorità ambientale, Organismo pagatore, strutture deputate al monitoraggio, alla valutazione degli interventi, valutatore ex-post). Il valutatore dovrà formulare specifiche raccomandazioni per migliorare il sistema a supporto della valutazione during the programme.
- Analisi dell'adeguatezza della strategia di comunicazione del Programma. Quest'attività implica la conduzione di un'analisi degli stakeholder del PSR e condurrà alla formulazione di raccomandazioni in merito ai metodi, agli strumenti e alle attività più adeguati per l'efficace attuazione della Strategia. Inoltre, il valutatore dovrà formulare specifiche raccomandazioni in materia di azioni di sensibilizzazione e animazione di progetti innovativi, nonché per la costituzione di gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura.
- Supporto alla definizione del Piano di Valutazione, inclusa l'analisi del fabbisogno specifico a livello di PSR in materia di attività di valutazione during the programme, delle risorse finanziarie e umane da impiegare. Il supporto riguarderà anche la definizione di un approccio generale di valutazione del PSR orientato all'utilizzazione dei risultati, inclusa l'analisi delle opportunità di istituzione di strutture e processi di governance della valutazione (soggetti, ruoli, modalità di gestione, flessibilità).
- Definizione di una strategia e di un Piano di comunicazione delle attività valutative da realizzare nel corso del periodo di programmazione.
- Eventuali approfondimenti di specifico interesse regionale.

Le attività dovranno essere svolte in strettissima e costante relazione con l'Autorità di Gestione e con il Responsabile della Valutazione del PSR e/o altre strutture di governance della valutazione.

Per tutto il corso della attività di valutazione ex-ante, il valutatore dovrà puntualmente documentare, attraverso "il diario di bordo", il dialogo con l'Autorità di Gestione, secondo il format previsto dalle Linee Guida della Commissione Europea.

## Art. 6.2 Prodotti attesi

Entro 20 giorni dall'aggiudicazione della gara, il valutatore dovrà presentare il Disegno di valutazione in base al quale verranno concordati in maniera definitiva i prodotti e la tempistica della loro consegna. In ogni caso, l'esecuzione delle attività oggetto del capitolato (art. 5) comporterà la realizzazione almeno dei seguenti prodotti.

| FASE  | Prodotto/Attività attesi   |
|---|--|
|   | <b>DISEGNO DELLA VALUTAZIONE EX-ANTE</b> da consegnare entro 20 giorni dalla data della stipula del contratto.   |
| FASE I<br><br>Verifica dell'analisi SWOT e dell'analisi dei fabbisogni del territorio | 1^ REPORT INTERMEDIO<br>Il Report va consegnato in una copia cartacea a colori ed in formato elettronico (Microsoft Word e Adobe Acrobat pdf) su CD rom o supporto equipollente.   |
| FASE II<br><br>Supporto alla definizione e analisi dell'intervento logico del PSR     | 2^ REPORT INTERMEDIO<br>Il Report va consegnato in una copia cartacea a colori ed in formato elettronico (Microsoft Word e Adobe Acrobat pdf) su CD rom o supporto equipollente.   |
| FASE III<br>Analisi della governance del PSR  | 3^ REPORT INTERMEDIO<br>Il Report va consegnato in una copia cartacea a colori ed in formato elettronico (Microsoft Word e Adobe Acrobat pdf) su CD rom o supporto equipollente  |
| FASE CONCLUSIVA   | <b>RAPPORTO FINALE</b> , in italiano, da consegnare in tre copie cartacee a colori ed in formato elettronico (Microsoft Word e Adobe Acrobat pdf) su CD rom o supporto equipollente. Il Rapporto dovrà avere una lunghezza massima di 150 pagine, di cui massimo 30 pagg. relative alla valutazione strategica ambientale (VAS)<br><u>Sintesi</u> (massimo 10 pagine) in italiano e in inglese<br><u>Sintesi</u> tecnica in italiano per il Contratto di Partenariato<br><u>Materiale divulgativo</u> sintetico destinato al vasto pubblico in italiano e in inglese |
|   | Un evento divulgativo dei risultati dell'attività di valutazione ex ante.  |

Sulla base degli elementi descritti nel diario di bordo, il Rapporto finale dovrà riportare, in uno specifico capitolo, le modalità con cui è stato dato seguito alle raccomandazioni, i relativi cambiamenti e i miglioramenti che il PSR ha subito nel corso della sua definizione.

La tempistica di consegna dei prodotti e di realizzazione delle attività previste verrà definita in sede di Disegno della valutazione ex-ante.



Fondo Europeo Agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
*l'Europa investe nelle zone rurali*



### **Art. 6.3 Formato e struttura dei dati**

Tutti i dati rilevati dal Valutatore saranno forniti all'Amministrazione regionale (in forma grezza ed elaborata) su CD rom o supporto equipollente in formato Microsoft Access per i dati alfanumerici e ESRI shape per i dati cartografici, secondo tracciati record, sistema di archiviazione e di consultazione concordati in sede di definizione del disegno di valutazione. In particolare, il sistema di archiviazione dovrà consentire un'agevole consultazione ed elaborazione dei dati ed una copia dell'archivio dovrà essere consegnata alla Regione.

### **Art. 7 Eventuali servizi aggiuntivi**

Saranno oggetto di valutazione eventuali servizi aggiuntivi e complementari ai temi della valutazione ex-ante descritti nelle 3 fasi delineate nel precedente art. 6.1, che il valutatore potrà proporre con la finalità di rafforzare il contributo al miglioramento dell'attuazione del PSR e/o della sua governance.

### **Art. 8 Durata del Servizio**

Il contratto avrà decorrenza dalla data della sua stipulazione e fino alla data di approvazione definitiva del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna 2014-2020 da parte della Commissione Europea.

### **Art. 9 Ammontare dell'appalto**

L'importo a base di gara per il Servizio oggetto dell'appalto è pari a € 170.000,00 (centosettantamila/00), IVA esclusa a valere sulle disponibilità previste dalla misura 511 "Assistenza tecnica" del PSR Regione Sardegna 2007/2013, in conformità a quanto stabilito all'articolo 41a del Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche.

L'importo offerto dall'aggiudicatario resterà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto. Con il prezzo offerto il prestatore di servizi si intende compensato di tutti gli oneri impostigli con le presenti norme e per tutto quanto occorra per fornire la prestazione compiuta in ogni sua parte. Non sono ammesse offerte parziali e/o frazionate.

### **Art. 10 Modalità di esecuzione dell'incarico**

La natura dei servizi richiesti presuppone un raccordo periodico e sistematico con l'Amministrazione, sia in fase di programmazione che di realizzazione dei servizi richiesti. In particolare, l'aggiudicatario dovrà:

- svolgere il Servizio in stretta sinergia e condivisione con l'Autorità di Gestione e con il Responsabile della Valutazione;
- segnalare all'Autorità di Gestione, per iscritto e con la massima tempestività, ogni circostanza o difficoltà che dovesse insorgere durante la realizzazione di quanto previsto.
- garantire l'operatività di un Gruppo di Lavoro caratterizzato da un approccio organizzativo flessibile per rispondere alle esigenze che potranno presentarsi nel corso dello svolgimento delle attività. L'aggiudicatario dovrà pertanto garantire la disponibilità dei professionisti chiamati ad operare per l'espletamento delle attività previste a semplice richiesta dell'Amministrazione.



Fondo Europeo Agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
l'Europa investe nelle zone rurali



## PARTE B - REQUISITI E DOCUMENTAZIONE NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

### Art. 11 Soggetti ammessi a partecipare

Possono partecipare alla procedura di gara i soggetti di cui all'art. 34 del D. Lgs. 163/2006 e che siano in possesso dei requisiti minimi per la partecipazione alla gara indicati nel bando di gara con riferimento ai requisiti generali di SITUAZIONE PERSONALE (art.III 2.1) e di CAPACITÀ TECNICA (art.III 2.3).

A tal fine il concorrente dovrà allegare alla domanda di partecipazione, a pena di esclusione, l'Attestazione dei requisiti (vedasi infra) sopra indicati mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni, redatte ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e secondo i modelli allegati al presente capitolato (*Modulo 1 – Domanda di partecipazione; Modulo 2 – Dichiarazioni sostitutive*), secondo le indicazioni riportate nel presente capitolato.

I mezzi di comunicazione per la gara in oggetto, a scelta della Stazione Appaltante, sono in alternativa la posta elettronica, quella ordinaria, fax.

È consentita la presentazione di offerte da parte di più concorrenti associati in Raggruppamenti Temporanei di Imprese ("RTI"), di Consorzi di Imprese ("Consorzi"), di Gruppi Europei di Interesse Economico ("GEIE"), di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, con l'osservanza della disciplina di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37 del D. Lgs. n. 163/2006, secondo le indicazioni riportate nel presente capitolato. In particolare, salve disposizioni specifiche, alle aggregazioni di imprese si applicano le disposizioni dell'art. 37 in materia di RTI e consorzi ordinari (e i riferimenti del presente documento a RTI si intendono ricomprendere tali concorrenti in forma associata); ai Consorzi ordinari e ai GEIE da costituirsi si applica quanto previsto nel presente capitolato per i RTI non ancora costituiti; ai Consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 163/2006 e ai Consorzi stabili quanto previsto nel presente capitolato per i RTI costituiti.

È fatto comunque divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un RTI, Consorzio, GEIE, aggregazioni di imprese di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata, pena l'esclusione dell'impresa e del/i concorrente/i in forma associata al quale l'impresa stessa partecipa.

I Consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006, nonché i Consorzi stabili sono tenuti ad indicare per quali consorziati il Consorzio concorre. Agli stessi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara, e in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato, con l'applicazione dell'art. 353 c.p; per i consorzi stabili, è vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. (Artt. 36, comma 5 e 37, comma 7 D.lgs. 163/2006).

È vietata l'associazione in partecipazione e, salvo le eccezioni di legge, qualsiasi modificazione alla composizione dei RTI e consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

È consentita la partecipazione da parte di RTI, Consorzi, GEIE, aggregazioni di imprese di concorrenti, anche se non ancora costituiti (raggruppandi e costituendi), secondo le indicazioni del presente capitolato: in tal caso l'offerta con la documentazione relativa di gara deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (o suo procuratore speciale) di ciascuno degli operatori economici che ne fanno parte, e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto indicato come capogruppo/mandatario entro e non oltre 15 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione della gara.

#### Art. 11.1 Requisiti di SITUAZIONE PERSONALE

Ciascun soggetto concorrente, sia singolo sia in forma associata costituito o da costituirsi, dovrà attestare specificamente il possesso di tutti i requisiti della SITUAZIONE PERSONALE degli operatori di cui all'art. III 2.1) del bando di gara anche mediante dichiarazione sostitutiva (*Modulo 2*) e con le seguenti specificazioni:

1. **Ai fini di tale requisito n. 1:** dovrà essere attestato a pena di esclusione: solo per i soggetti tenuti, l'iscrizione, sede della CCIAA o Albo o diverso Registro, numero e data di iscrizione (per i cittadini di altri Stati membri, non residenti in Italia, indicazione dello stato sede del registro professionale e commerciale dello Stato di appartenenza; in ogni caso di Enti pubblici/privati non tenuti all'iscrizione, devono essere legittimati dallo Statuto a svolgere l'attività oggetto del bando); dati identificativi del concorrente comprensivi a pena di esclusione di: denominazione e forma giuridica, codice fiscale/partita IVA, sede legale, data inizio attività e durata, oggetto dell'attività sociale, recapiti (telefono, fax, e-mail), dati anagrafici, di residenza e cariche di tutti i soggetti dotati del potere di rappresentanza in carica ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera b) D.Lgs. n. 163/2006, e di quelli cessati nell'ultimo anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara (secondo l'autocertificazione del *Modulo 2*).
2. **Per i requisiti di ordine generale di cui al n. 2,** dovrà essere attestata l'assenza delle cause di esclusione dalla gara e da eventuali subappalti, ai sensi dell'art. 38, comma 1, D.Lgs. n. 163/2006 e che quindi (per ogni requisito indicato dalla norma dalle lettere da a) a m-quater) dello stesso art. 38):
  - a) l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

- b) c), m-ter): per ogni soggetto concorrente, ciascun soggetto dotato di potere di rappresentanza (ex art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 comma 1 lettera b) e come dichiarato al punto 1) deve attestare, a pena di esclusione, anche mediante dichiarazione sostitutiva (*Modulo 2*) con personale sottoscrizione, a pena di esclusione, i requisiti di cui alle lettere b), c) ed eventualmente m-ter). Per il requisito di cui alla lettera c), qualora sia stata subita una pronuncia di condanna ivi indicata, ciascun soggetto dotato di rappresentanza che l'ha subita dovrà ulteriormente indicare con personale sottoscrizione, a pena di esclusione, gli estremi delle pronunce di condanna eventualmente subite, comprese quelle per le quali ha beneficiato della non menzione, salvo le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa dal giudice dell'esecuzione, e salvo le condanne revocate o quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione pronunciata dal Tribunale di sorveglianza; inoltre ciascun rappresentante legale cessato dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e come dichiarato al punto 1), dovrà attestare personalmente il requisito di cui alla medesima lettera c) e, qualora sia stata da questi subita una pronuncia di condanna ivi indicata, a pena di esclusione, gli estremi delle pronunce di condanna eventualmente da questi subite (nel caso di sua irreperibilità o indisponibilità la medesima attestazione potrà essere resa con autocertificazione da parte del legale rappresentante dell'impresa, che dichiari <<per quanto a sua conoscenza>> il possesso dei requisiti in parola, indicando i relativi dati anagrafici); il legale rappresentante dell'impresa che rende l'attestazione dei requisiti di situazione personale provvederà inoltre a indicare gli atti di dissociazione dell'impresa adottati (vedasi direttamente *Modulo 2*). Il requisito di cui alla lettera m-ter) dovrà essere attestato e personalmente sottoscritto, a pena di esclusione, da ciascuno dei soggetti dotati del potere di rappresentanza solo se vittima dei reati ivi previsti, unitamente all'indicazione degli estremi del procedimento penale. Ciascuna dichiarazione dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dalla fotocopia semplice di un documento d'identità di ciascun sottoscrittore. La mancanza anche di una soltanto delle dichiarazioni o di alcuna delle sottoscrizioni anche di un solo rappresentante legale del concorrente in carica o cessato, ove prescritte, o del relativo documento di identità, comporta l'esclusione dalla gara;
- d) l'impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della L. n. 55/1990; la causa di esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e opera se la violazione non è stata rimossa;
- e) l'impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro e a tal fine, nel caso di provvedimenti definitivi di accertamento subiti devono essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi di tutti gli eventuali provvedimenti definitivi di accertamento subiti e le norme relative violate;
- f) l'impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'Amministrazione, né ha commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova dall'Amministrazione;
- g) l'impresa non ha commesso violazioni gravi e definitivamente accertate (ai sensi della stessa lettera g) dell'art. 38, comma 1) del D.Lgs. n. 163/2006) rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- h) non risulta a suo carico, ai sensi dell'art. 38, comma 1-ter D.Lgs. n. 163/2006, l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10 del medesimo D.Lgs., per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- i) l'impresa non ha commesso violazioni gravi (ai sensi della stessa lettera i) dell'art. 38, comma 1) del D.Lgs. n. 163/2006) definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; a tal fine, nel caso di provvedimenti definitivi di accertamento subiti, devono essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi di tutti gli eventuali provvedimenti definitivi di accertamento subiti e le norme relative violate;
- l) l'impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della L. n. 68/1999 attestandosi alternativamente che l'impresa non è assoggettata agli obblighi della Legge n. 68/99, ovvero ha adempiuto alle disposizioni della Legge 68/99, indicandosi i dati dell'Ufficio provinciale al quale rivolgersi al fine della verifica;
- m) non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008;
- m) bis) non risulta a suo carico, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater D.Lgs. n. 163/2006, l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10 del medesimo D.Lgs., per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
- m) quater) è necessario, a pena di esclusione, attestare alternativamente che l'impresa: non si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. con altri concorrenti e ha formulato l'offerta autonomamente; ovvero non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c., e ha formulato l'offerta autonomamente; ovvero è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c., e ha formulato l'offerta autonomamente.



Fondo Europeo Agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
l'Europa investe nelle zone rurali



3. **Ai fini di tale requisito n. 3**, è necessario, a pena di esclusione, attestare alternativamente che l'impresa: si è avvalsa dei piani individuali di emersione; o si è avvalsa dei piani stessi, ma che il periodo si è concluso, l'indicando i dati dell'ufficio e la matricola.

### **Art. 11.2 Requisiti di CAPACITÀ TECNICA**

Il concorrente, sia singolo sia in forma associata, dovrà attestare specificamente il possesso del requisito di CAPACITÀ TECNICA di cui all'art. III.2.3) del bando di gara, anche mediante dichiarazione sostitutiva (*Modulo 2*).

In caso di soggetti ex art. 34 comma 1 lett. d), e), e-bis), f), f-bis) del D.Lgs. n. 163/2006, tale requisito può essere posseduto anche cumulativamente; in caso di soggetti ex art. 34 comma 1 lett. b) e c), il requisito può essere cumulato dai soli consorziati esecutori. In ogni caso almeno uno dei soggetti raggruppati e/o consorziati deve possedere integralmente il requisito di capacità tecnica di cui all'art. III.2.3) del bando. La mandataria dovrà possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 275 del D.P.R. 207/2010.

I requisiti possono essere attestati cumulativamente anche in un'unica dichiarazione sostitutiva (*Modulo 2*) resa dall'impresa concorrente mandataria/capogruppo e sottoscritta, a pena di esclusione: per RTI, Consorzi o GEIE costituiti, dal legale rappresentante della futura mandataria/capogruppo (indicata in domanda di partecipazione); per RTI, Consorzi o GEIE non ancora costituiti, da ciascun legale rappresentante di ogni impresa partecipante; nella medesima unica dichiarazione dovranno specificarsi, a pena di esclusione, i singoli requisiti e la relativa quantità come posseduti da ciascuna impresa partecipante e in misura utile a soddisfare i livelli minimi indicati nel bando di gara.

### **Art. 11.3 Gruppo di lavoro minimo**

Ai fini dell'esecuzione del servizio il concorrente dovrà garantire l'operatività di un Gruppo di Lavoro con un personale con le caratteristiche minime di numero e di requisiti professionali di seguito prescritti:

- n° 1 esperto con funzioni di capo progetto, con almeno 10 anni di esperienza nell'attività di valutazione di programmi comunitari e altre politiche pubbliche, incluse le analisi territoriali e l'uso di ricerca-azione e altri metodi di indagine e analisi dello sviluppo locale. Il capo progetto dovrà aver un'esperienza di almeno 5 anni nell'ambito dei settori Agricoltura e Foreste e dello Sviluppo Rurale.
- n° 3 esperti senior, con almeno 7 anni di esperienza in attività di valutazione e/o analisi e/o supporto di programmi comunitari e altre politiche pubbliche, nelle seguenti tematiche:
  - a. sviluppo della competitività dei settori agricolo e forestale, inclusi lo sviluppo del capitale umano, il trasferimento della conoscenza e dell'innovazione lungo le filiere agroalimentari e forestali e la progettazione integrata di filiera;
  - b. agro-ambientali e forestali, inclusi gli interventi relativi alla produzione di bioenergie e all'agricoltura biologica;
  - c. approccio LEADER, inclusa l'analisi degli stakeholder di programma e l'implementazione di metodologie di analisi dei sistemi di relazione tra attori dello sviluppo rurale;
  - d. sociali legate allo sviluppo locale, inclusi gli interventi tesi al miglioramento la qualità della vita delle aree rurali, l'inclusione sociale, la progettazione integrata territoriale, le questioni di genere e le politiche giovanili;
  - e. supporto alle amministrazioni pubbliche, regionali o nazionali, in materia di monitoraggio, valutazione e gestione di programmi comunitari;
  - f. elaborazione di dati, uso delle statistiche, di banche dati regionali e di tecniche per il popolamento di indicatori di programma.

Il valutatore potrà proporre l'inserimento di ulteriori competenze ritenute utili ad integrare quelle sopra richieste, e/o al migliore svolgimento delle attività di valutazione e/o alla realizzazione dei servizi aggiuntivi.

Nel proporre le modalità di organizzazione del gruppo di lavoro, il valutatore dovrà garantire:

- la presenza presso l'Autorità di Gestione del PSR di uno o più componenti il gruppo di lavoro;
- la piena disponibilità dei componenti del gruppo di lavoro allo svolgimento di riunioni in Italia e all'Estero;
- la partecipazione dei componenti del gruppo di lavoro a riunioni, convegni, seminari, attività di diffusione nell'ambito delle azioni di divulgazione.

I componenti del gruppo di lavoro non potranno essere sostituiti a meno della presentazione di professionalità equivalenti o superiori a quelli posseduti dai componenti, da sostituire soltanto a seguito del parere positivo espresso dall'Amministrazione regionale. La sostituzione non dovrà in ogni caso pregiudicare lo svolgimento delle attività di valutazione.





Fondo Europeo Agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
l'Europa investe nelle zone rurali



Il numero e le competenze minime del Gruppo di Lavoro per la realizzazione delle linee di attività del servizio oggetto di affidamento saranno verificate, a pena di esclusione, attraverso l'Offerta Tecnica e i curricula dei singoli esperti inseriti nella stessa Offerta tecnica.

#### **Art. 11.4 Avvalimento**

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.163/2006, il concorrente, se del caso, potrà far affidamento sulle capacità economico-finanziaria e tecnica di altri soggetti che sono in possesso dei requisiti richiesti per la gara in oggetto, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

In tal caso, il concorrente avrà l'onere di attestare che per l'esecuzione dell'appalto disporrà dei mezzi e delle risorse messi a disposizione da tali soggetti a tal fine (ad esempio mediante la presentazione dell'impegno di tali soggetti). Il concorrente avvalente deve allegare, a pena di esclusione, la seguente documentazione, anche mediante dichiarazioni autocertificate utilizzando il *Modulo 2, "Impresa avvalente" e "Impresa ausiliaria"*:

1. Una propria dichiarazione circa l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione del/i requisito/i e dell'impresa/e ausiliaria/e;
2. Una propria dichiarazione circa il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38;
3. Originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; solo nel caso di avvalimento nei confronti di una ditta che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto predetto, dichiarazione da parte del concorrente del legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;
4. Dichiarazione da parte dell'impresa ausiliaria circa il possesso dei requisiti di SITUAZIONE PERSONALE di cui al punto n. 1, 2 dell'art. III.2.1) del bando di gara (art. 38 D.Lgs. n. 163/2006), nonché dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento;
5. Dichiarazione da parte dall'impresa ausiliaria con cui si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
6. Dichiarazione da parte dall'impresa ausiliaria che essa non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. n. 163/2006;

Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito. Vi sarà responsabilità solidale dell'impresa concorrente e di quella ausiliaria ai sensi del comma 4 del citato articolo 49.

#### **Art. 12 Versamento all'AVCP**

La partecipazione alla procedura è condizionata, a pena di esclusione, dal versamento del contributo a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture pari a € 20,00 (L. 266/2005 comma 65 e 67) con il CIG indicato nei documenti di gara.

Il pagamento della contribuzione e la dimostrazione dell'eseguito pagamento avvengono secondo modalità e termini fissati dalla suddetta Autorità con deliberazione del 21/12/2011, in conformità alle istruzioni operative diramate dalla medesima ed in vigore dal 1/01/2011 (link <http://www.avcp.it/portal/public/classic/home/riscossione2011>), disponibili sul sito dell'AVCP ([www.avcp.it](http://www.avcp.it)).

In caso di R.T.I., Consorzio o GEIE il versamento dovrà essere eseguito a nome del capogruppo. Non sarà ammesso alla gara il concorrente che non abbia riportato correttamente il CIG o abbia eseguito un versamento inferiore a quello previsto; non è ammessa l'integrazione dell'importo del versamento successivamente all'invio dell'offerta.

#### **Art. 13 Cauzione provvisoria**

La cauzione provvisoria deve essere prestata, a pena di esclusione, da ciascun concorrente a garanzia della mancata sottoscrizione del contratto, nell'ipotesi di aggiudicazione del servizio oggetto del bando. La cauzione provvisoria deve essere pari al 2% dell'importo a base di gara, al netto di IVA, e deve essere prestata secondo quanto previsto dall'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. La cauzione, a pena di inammissibilità, deve:

- indicare testualmente il seguente oggetto: "Servizio di Valutazione ex ante del PSR Sardegna 2014/2020";
- garantire, in relazione alla gara indicata nell'oggetto, la mancata sottoscrizione del contratto in caso di aggiudicazione;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e l'obbligo al pagamento dell'importo garantito non oltre quindici giorni;
- avere validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- prevedere, ai sensi dell'art. 75, comma 5 del codice, l'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per ulteriori novanta giorni, se al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su semplice richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura.





Fondo Europeo Agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
l'Europa investe nelle zone rurali



In caso di RTI o Consorzio o GEIE: se costituendo la cauzione provvisoria deve essere: intestata, a pena di esclusione, a tutti i prestatori di servizi partecipanti; se già costituito, accesa dal mandatario, con espressa menzione di tale qualità e contestuale indicazione di tutti i componenti del Raggruppamento, Consorzio o GEIE.

In caso di inadempimento da parte dell'aggiudicatario all'obbligo di concludere il Contratto di affidamento (o comunque in caso di impossibilità a stipulare il medesimo per fatto imputabile all'aggiudicatario), la cauzione prestata dall'aggiudicatario potrà essere immediatamente incamerata o escussa da parte dell'Amministrazione, salvo il maggior danno.

Le garanzie prestate dai concorrenti non aggiudicatari saranno svincolate ad avvenuta conclusione della procedura di gara e comunque non oltre trenta giorni dalla data del provvedimento di aggiudicazione. La garanzia prestata dall'aggiudicatario sarà svincolata automaticamente alla sottoscrizione del contratto.

#### Art. 14 Accesso agli atti

La partecipazione alla presente gara comporta l'obbligo per ciascun concorrente di autorizzare l'Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura qualora un altro concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti in base alla normativa vigente. Qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste degli altri concorrenti di accesso agli atti a causa della sussistenza, nei documenti presentati per la partecipazione alla gara, di segreti tecnici o commerciali, egli deve presentare, all'interno del plico, **apposita dichiarazione in busta chiusa riportante la dicitura** "Contiene dichiarazione ex art. 13, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006" con la quale il concorrente deve precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale per le quali manifesta la volontà di non autorizzare l'accesso agli atti nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti.

L'accesso agli atti sarà consentito in conformità alla normativa vigente, comunque solo a seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara d'appalto.

#### Art. 15 Norme comuni sulla documentazione e dichiarazioni sostitutive

L'Amministrazione appaltante, fermo restando quanto previsto dall'art. 48 del Codice, si riserva di verificare la veridicità dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario nell'istanza, mediante l'acquisizione d'ufficio dei certificati attestanti il possesso degli stati, dei fatti e delle qualità ivi dichiarati.

Si precisa che la copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore è valida per autenticare ogni sottoscrizione rilasciata dal medesimo firmatario e contenuta all'interno dell'offerta.

Prima della stipula del contratto, essa si riserva altresì, ove non ottenuta d'ufficio idonea documentazione, di chiedere all'aggiudicatario prova del possesso dei requisiti dichiarati, nonché di effettuare, nel periodo di vigenza del contratto, verifiche sull'effettivo rispetto degli impegni assunti. Alle dichiarazioni sostitutive prodotte da cittadini della Unione Europea, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani. I cittadini extra comunitari residenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con D.P.R. 30.05.1989 n. 223, possono utilizzare le suddette dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

Il concorrente dovrà comunicare all'Amministrazione le eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato sul possesso dei requisiti di cui all'art.11 del presente Capitolato, producendo apposita dichiarazione resa dal soggetto in grado di impegnare il concorrente.

#### Art. 16 Indicazioni per l'elaborazione dell'Offerta Tecnica

L'offerta tecnica dovrà illustrare dettagliatamente i contenuti e le modalità di realizzazione dei servizi richiesti nonché le competenze ed il numero delle figure professionali offerte. In particolare, nell'offerta tecnica dovranno essere riportate le giornate di lavoro di ciascun componente il gruppo di lavoro, per ambiti di attività. L'offerta tecnica deve essere redatta in italiano utilizzando un numero massimo di 30 cartelle (formato A4 – carattere Arial 10 – Interlinea 1).

Si precisa che nelle 30 cartelle sopra indicate si intendono inclusi l'indice, la copertina ed eventuali grafici e tabelle il cronoprogramma delle attività, indicante i tempi e le fasi del Servizio previsti dall'offerente. Sono esclusi gli allegati di cui ai successivi punti a), b), c) relativi al gruppo di lavoro (curricula e dichiarazioni di impegno). L'offerta tecnica dovrà essere comunque predisposta al fine di consentire alla Commissione la valutazione della stessa, sulla base dei criteri di valutazione di cui al presente Capitolato. In particolare essa dovrà contenere le seguenti informazioni minime:

1. la descrizione delle attività previste, dettagliando la proposta in relazione ai servizi e prodotti previsti all'art. 6;
2. la descrizione di eventuali servizi/output aggiuntivi che possano dare un valore aggiunto alle attività previste;
3. le modalità di esecuzione e la descrizione delle fasi operative;
4. il gruppo di lavoro composto, a pena esclusione, da personale con le caratteristiche minime di numero e di requisiti professionali indicate all'art. 11.3 e organizzazione. Dovranno essere indicate:
  - a. numero, competenze ed esperienze pregresse dei professionisti coinvolti; deve essere dettagliata, in

particolare, l'esperienza pregressa dei medesimi professionisti (attività svolte, committente, durata, periodo), evidenziando in particolare le esperienze nelle materie/tematiche oggetto dell'appalto in coerenza con quanto dettagliato nell'art. 11.3;

- b. indicazione delle responsabilità e delle attività di servizio assegnate e dell'impegno in termini di giornate/persona per ciascun componente del gruppo di lavoro, sia con riferimento alla compagine minima prevista dall'art. 11.3., che alla eventuale compagine aggiuntiva (con la chiara distinzione fra le due compagini);
- c. modalità di coordinamento del gruppo di lavoro e di controllo per il raggiungimento degli obiettivi;
- d. modalità di interazione con la Committenza;

- 5. una tabella riepilogativa contenente il riferimento al criterio di valutazione e alla corrispondente pagina in cui esso viene esplicitato nell'offerta tecnica.

Nel caso in cui l'offerta sia presentata da un RTI/consorzio/GEIE, devono essere indicate le parti del Servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

All'offerta tecnica devono essere allegati:

- a) curriculum vitae, in formato europeo, del gruppo di lavoro minimo previsto a pena di esclusione, sottoscritti, con liberatoria per il trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003, e corredati da fotocopia di carta di identità o di altro documento equipollente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- b) eventualmente curriculum vitae, in formato europeo, di ulteriori risorse professionali aggiuntive rispetto al gruppo minimo, sottoscritti, con liberatoria per il trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003, e corredati da fotocopia di carta di identità o di altro documento equipollente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- c) dichiarazione d'impegno resa e sottoscritta, ai sensi del D.P.R. 445/2000, da ciascun componente del gruppo di lavoro, a prestare la propria attività per la realizzazione del Servizio oggetto del presente appalto per tutta la sua durata;
- d) eventualmente nel caso si preveda il subappalto, dichiarazione in cui si indicano le attività che si intendono subappaltare nella misura non superiore al 30% (trenta per cento) dell'importo contrattuale e nel rispetto dei limiti e delle altre disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006. L'assenza di tale indicazione comporta l'inammissibilità del subappalto in fase di esecuzione (vedasi anche art. 27 del presente Capitolato).

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente.

In caso di RTI, Consorzio, GEIE, detta offerta dovrà essere sottoscritta: se non ancora costituito, dal legale rappresentante di ciascun operatore raggruppando; se già costituito, dal legale rappresentante del soggetto mandatario del RTI, del Consorzio o del GEIE.

L'offerta tecnica, pena l'esclusione dalla procedura di gara, non deve contenere alcun riferimento all'offerta economica.

#### **Art. 17 Indicazioni per l'elaborazione dell'Offerta Economica**

L'Offerta economica, dovrà contenere, chiaramente indicato in lettere e cifre, il corrispettivo onnicomprensivo espresso in cifre e lettere, formulato al netto dell'IVA, richiesto per l'espletamento di tutti i servizi oggetto della presente gara.

All'interno dell'importo offerto dovranno altresì essere specificati gli oneri di sicurezza inerenti lo specifico appalto.

Trattandosi di servizi di natura intellettuale, non sono previste, per l'esecuzione dell'appalto, spese attribuibili agli oneri di sicurezza per rischi interferenziali; gli oneri per la sicurezza sono, pertanto, pari a zero.

In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuto valido quello espresso in lettere. Non saranno ammesse, a pena d'esclusione, offerte in aumento, condizionate o parziali.

L'offerta economica dovrà essere redatta in italiano, e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente.

In caso di RTI, Consorzio, GEIE, detta offerta dovrà essere sottoscritta: se non ancora costituito, dal legale rappresentante di ciascun operatore raggruppando; se già costituito, dal legale rappresentante del soggetto mandatario del RTI, del Consorzio o del GEIE.



Fondo Europeo Agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
l'Europa investe nelle zone rurali



## PARTE C - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

### Art. 18 Modalità di presentazione delle offerte

I concorrenti che intendano presentare un'offerta dovranno osservare, a pena di esclusione, le condizioni di seguito elencate, salvo quanto previsto dall'art. 46 del D.lgs. n. 163/2006.

Tutta la documentazione, a pena di esclusione, deve essere redatta in lingua italiana, utilizzando la modulistica riportata in allegato al presente Capitolato (*Modulo 1 – Istanza di Partecipazione; Modulo 2 – Dichiarazioni sostitutive*) e presentata in formato cartaceo. Il mancato utilizzo della modulistica allegata non costituirà causa di esclusione, a condizione che siano comunque presenti tutti gli elementi ivi riportati.

La documentazione deve a pena di esclusione:

1. essere contenuta in un unico plico, non trasparente, chiuso con modalità tali da garantire l'integrità dello stesso;
2. pervenire **entro le ore 13.00 del 30 maggio 2013** mediante consegna a mano presso l'Ufficio protocollo dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o tramite corriere autorizzato al seguente punto di contatto:

**Regione Autonoma della Sardegna**  
**Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale**  
**Via Pessagno 4**  
**09126 Cagliari**

3. recare all'esterno del plico:
  - l'indicazione del seguente oggetto **“Offerta per gara con procedura aperta per il Servizio di Valutazione ex ante del PSR Sardegna 2014-2020”** - e la dicitura **“Riservato non aprire”**;
  - l'intestazione del mittente (denominazione, ragione sociale) e del recapito postale, telefonico, fax o e-mail cui dovrà essere rivolta la convocazione per le sedute pubbliche previste al successivo art. 21, specificando se trattasi di RTI o di Consorzio o di GEIE (costituiti o costituendi), in tal caso è necessario specificare i nominativi di tutte le imprese concorrenti;
4. contenere, al proprio interno, tre buste separate, non trasparenti, chiuse con modalità tali da garantire l'integrità delle stesse, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente, **“Busta A - Documenti”**, **“Busta B - Offerta tecnica”**, **“Busta C - Offerta economica”**.

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a destinazione entro il termine previsto. Non fa fede il timbro postale.

L'offerente è vincolato alla propria offerta per **180 gg.** dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.

Tutta la documentazione di partecipazione alla gara può essere sottoscritta anche da un procuratore speciale. In tal caso deve essere allegata, a pena di esclusione, la procura speciale in originale o copia conforme, a pena di esclusione.

#### Art. 18.1 Busta A) – Documenti

La Busta A) “Documenti” dovrà contenere la **Domanda di partecipazione e la Documentazione allegata**, come di seguito specificato a pena di esclusione dalla gara:

- a) **Domanda di partecipazione (Modulo 1)**, corredata da una marca da bollo da € 14,62, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente, con allegata fotocopia semplice di un documento d'identità in corso di validità ove dovranno essere specificati, ai sensi del D.P.R. 445/2000, i dati essenziali del concorrente, del legale rappresentante sottoscrittore, il tipo di concorrente rappresentato (singolo o associato), la volontà del concorrente di prendere parte alla procedura medesima.

Per l'ipotesi di concorrenti in RTI o Consorzio o GEIE, la domanda con relative dichiarazioni deve essere sottoscritta, a pena di esclusione: se già costituito, dal legale rappresentante dell'impresa mandataria/capogruppo/Consorzio; se non ancora costituito, dal rappresentante legale di ciascuna impresa partecipante.

Nella domanda ciascun sottoscrittore dovrà altresì dichiarare ex D.P.R. 445/2000:

1. di essere informato di quanto previsto dall'art. 13 del D. lgs. 196/03, e di consentire al trattamento dei dati forniti ai soli fini di partecipazione alla gara;
2. a pena esclusione, di aver preso visione del bando, nonché di accettare tutte le relative prescrizioni, norme ufficiali e leggi vigenti che disciplinano la selezione in oggetto e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni ivi riportate;

3. di avere tenuto conto, in sede di predisposizione dell'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e alle condizioni di lavoro, nonché l'impegno, in caso di aggiudicazione, a ottemperare ai medesimi, nel corso dell'assolvimento dell'obbligazione contrattuale;
4. di essere in grado, in ogni momento, di certificare tutti gli elementi dichiarati in sede di partecipazione alla selezione, compreso l'atto di impegno di eventuali partner indicati nel Progetto, e di essere a conoscenza che l'Amministrazione si riserva il diritto di procedere d'ufficio a verifiche sugli stessi;
5. di non avere nulla da pretendere se l'Amministrazione appaltante non procede ad aggiudicazione;
6. di autorizzare l'Amministrazione a rilasciare copia della documentazione presentata per la partecipazione alla procedura qualora un altro concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della L. n. 241/1990 dichiarando alternativamente di acconsentire: senza alcuna limitazione ovvero con esclusione delle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o giustificativi di prezzo che costituiscono segreto tecnico o commerciale, di cui all'apposita dichiarazione contenuta nell'allegata busta chiusa riportante la dicitura "Contiene dichiarazione ex art.13, c. 5, D.Lgs n. 163/06"; di selezione fino all'aggiudicazione;
7. i recapiti utili ai fini di ogni comunicazione durante il corso del procedimento di selezione fino all'aggiudicazione;
8. a pena esclusione: per l'ipotesi di concorrenti in RTI o Consorzio o GEIE (costituito o da costituirsi), l'indicazione dell'impresa mandataria e di ciascuna impresa per conto delle quali il RTI, Consorzio o GEIE intende presentare domanda, del legale rappresentante, nonché le parti e quote del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese partecipanti (per il Consorzio quali delle imprese consorziate saranno esecutrici dei servizi richiesti), nel rispetto dei requisiti di qualificazione previsti dal bando e dal presente documento; per i Consorzi, l'indicazione delle imprese consorziate che eseguiranno i servizi richiesti;
9. a pena di esclusione, deve essere allegato alla domanda: per l'ipotesi di concorrenti RTI o Consorzio o GEIE già costituito, originale o copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria o dell'atto costitutivo; per l'ipotesi di concorrenti in RTI o Consorzio o GEIE (da costituirsi), l'impegno di tutte le imprese in caso di aggiudicazione della gara, sottoscritto a pena di esclusione dal rappresentante legale di ciascuna delle imprese partecipanti in calce alla dichiarazione, a costituire entro e non oltre 15 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione della gara il RTI/Consorzio/GEIE mediante conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza (o apposito atto costitutivo) all'impresa indicata in domanda come mandataria e nel rispetto della composizione e delle quote del servizio ivi indicate, nonché a conformarsi alla disciplina prevista dall'art. 37 del D.Lgs 163/2006.

b) **Documentazione allegata alla domanda composta da:**

- a pena di esclusione, anche mediante autocertificazione (*Modulo 2*), Attestazioni dei requisiti di SITUAZIONE PERSONALE (rese da ciascuna impresa singola o associata), di CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE (rese dall'impresa singola o mandataria RTI/Consorzio/GEIE), secondo le prescrizioni del bando di gara e del presente documento e munite delle prescritte sottoscrizioni;
- A pena di esclusione, fotocopia del documento di identità in corso di validità di ciascun sottoscrittore della domanda, dichiarazione e attestazioni;
- a pena di esclusione, prova dell'avvenuto pagamento del contributo a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, secondo le modalità indicate al precedente art. 12;
- a pena di esclusione, il PASSOE (PASS Operatore Economico) rilasciato dall'AVCP all'atto della registrazione dell'OE alla banca dati nazionale dei contratti pubblici, ai sensi della Delibera AVCP n. 111 del 20/12/2012;
- a pena di esclusione, prova dell'avvenuta prestazione della cauzione provvisoria a garanzia della mancata sottoscrizione del contratto, stipulata in conformità con quanto previsto nel presente Capitolato corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 75 comma 3 D.Lgs. n. 163/2006 a rilasciare la cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario; per RTI, Consorzi o GEIE tale impegno dovrà essere unico, e dovrà essere prestato: se costituiti, per l'impresa mandataria o Consorzio o GEIE, se costituendi, per ciascuna impresa partecipante;
- modello GAP (Gare d'Appalto) compilato nella parte relativa all' "Impresa partecipante" (in caso di aggregazione di concorrenti dovrà essere compilato da tutte le imprese facenti parte del Raggruppamento, Consorzio, Geie);
- nel caso di avvalimento, a pena di esclusione, documentazione e dichiarazioni di avvalimento, come da capitolato d'onori e disciplinare di gara (*Modulo 2*);
- nel caso di concorrente in RTI, Consorzio o GEIE: se già costituito, a pena di esclusione, originale o copia conforme del mandato collettivo speciale con rappresentanza o atto costitutivo dello stesso, ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 163/2006; se da costituirsi, l'impegno a costituirsi in caso di aggiudicazione;
- nel caso in cui domanda, dichiarazioni o l'offerta siano sottoscritte da un procuratore del/i legale/i rappresentante/i, a pena di esclusione, procura (in originale o copia conforme), in corso di validità;
- eventuale busta chiusa contenente la dichiarazione analitica prevista dall'art. 14 del presente Capitolato, riportante la dicitura "Contiene dichiarazione ex art. 13, comma V, D.Lgs. n. 163/2006".



Fondo Europeo Agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
l'Europa investe nelle zone rurali



### **Art. 18.2 Busta B) - Offerta Tecnica**

La busta B) dovrà contenere la documentazione di seguito indicata dalla gara:

1. a pena di esclusione, offerta tecnica redatta nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 16;
2. a pena di esclusione, allegati: nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 16, lettere a), c), ed eventualmente b) e d).

### **Art. 18.3 Busta C) - Offerta Economica**

La busta C) dovrà contenere la documentazione indicata nel precedente art. 17.

### **Art. 19 Condizioni di ammissibilità**

Sono escluse le offerte presentate in violazione dell'art. 46, comma 1-bis, D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i., anche sulla base di quanto stabilito dall'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici con la determinazione n. 4 del 10/10/2012 (Bando tipo. Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli artt. 64, comma 4-bis e 46, comma 1-bis, del codice dei contratti pubblici).

Sono dichiarati inammissibili le offerte nei seguenti casi:

#### Plichi

- a) non chiusi e controfirmati sui lembi di chiusura e/o non recanti le diciture previste dall'art. 18;
- b) pervenuti oltre il termine ultimo di cui all'art. 18;
- c) non contenenti, una volta aperti, le tre buste separate, chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura, conformemente a quanto indicato all'art. 18.

#### Istanze:

- d) non redatte in lingua italiana o non sottoscritte in calce dal legale rappresentante come indicato all'art. 18.1;
- e) non corredate dalle dichiarazioni comprovanti il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 11, o non debitamente sottoscritte come indicato all'art. 18.1;
- f) corredate da dichiarazioni sostitutive prive di firma autenticata, ovvero sottoscritte ma in assenza di copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
- g) non corredate dalla prova dell'avvenuta prestazione della cauzione, anche in forma di fidejussione bancaria o di polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari di cui all'art. 75 del Codice, stipulata in conformità con quanto previsto nel presente Capitolato;
- h) non corredate dalla prova dell'avvenuto corretto pagamento del contributo a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- i) non corredate dalla dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risulti affidatario;
- j) per i RTI, Consorzi o GEIE, non corredate dall'indicazione delle componenti nonché delle parti e quote del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese partecipanti e da: se già costituiti, originale o dalla copia conforme del mandato collettivo speciale con rappresentanza o atto costitutivo dello stesso, redatto nella forma della scrittura privata autenticata ai sensi dell'art. 37, commi 14 e 15, del Codice; se non ancora costituiti, dichiarazione di impegno del legale rappresentante di ciascun operatore economico che lo costituiranno al conferimento, in caso di aggiudicazione della gara, di mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, come prescritto dal presente documento e non indicanti le quote o parti del servizio che
- k) non corredate della procura originale o in copia conforme nell'ipotesi di avvenuta sottoscrizione della documentazione da parte di un procuratore speciale;
- l) non corredate, in caso di avvalimento, dalla documentazione espressamente indicata all'art. 11.4.

#### Offerte Tecniche:

- m) non sottoscritte in calce e per esteso dal legale rappresentante dell'offerente come indicato all'art. 18.1;
- n) che non rispettino la composizione minima ed imprescindibile del gruppo di lavoro;
- o) che non siano corredate dai curricula e dalla dichiarazione d'impegno come espressamente previsto dall'art. 16 sottoscritti da parte di ciascun componente il gruppo di lavoro;
- p) che contengano riferimenti all'offerta economica.



Fondo Europeo Agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
l'Europa investe nelle zone rurali



#### Offerte Economiche:

- q) non sottoscritte in calce e per esteso da parte del legale rappresentante dell'offerente o, nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito, dal legale rappresentante della mandataria, o, nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che lo costituiranno, o, nel caso di procuratore speciale nominato per la procedura, da parte del medesimo procuratore speciale;
- r) che non indichino in maniera chiara - tanto in cifre che in lettere - il corrispettivo proposto per l'espletamento del Servizio, o che propongono un prezzo, IVA esclusa, superiore a quello posto a base di gara.

Le seguenti circostanze consentono la regolarizzazione dell'offerta entro un termine perentorio che sarà stabilito dall'Amministrazione, l'inosservanza del termine perentorio come sopra assegnato comporterà l'esclusione dalla gara:

1. mancanza, sulla domanda di partecipazione, della marca da bollo di € 14,62;
2. incompletezza di dichiarazioni comunque rese;
3. mancata, incompleta e/o erronea compilazione del modello GAP;
4. nel caso di utilizzo dei moduli predisposti dall'Amministrazione il mancato sbarramento delle opzioni alternative sulle caselle poste per le dichiarazioni.

#### **Art. 20 Criteri di aggiudicazione**

Il Servizio verrà aggiudicato, ai sensi degli artt. 55 e 83 del D.Lgs. 163/2006 e dell'18, comma 1 lett. c), della L.R. n. 5/2007, in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa da determinare mediante l'applicazione dei seguenti criteri di valutazione, per un totale massimo di punti 100:

**Offerta tecnica: max. punti 80/100**

**Offerta economica: max punti 20/100**

Sarà aggiudicataria della gara l'impresa che avrà ottenuto il Punteggio totale più alto dato dalla sommatoria dei Punteggi attribuiti agli elementi di valutazione tecnica e agli elementi di valutazione economica:

$$PTOT = Pt + Pe$$

dove:

PTOT = Punteggio totale;

Pt = Punteggio attribuito agli elementi per la valutazione tecnica;

Pe = Punteggio attribuito all'offerta economica (prezzo in ribasso offerto).

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuato, per la determinazione dei Punteggi ai fini della graduatoria, con il metodo dell'Allegato P, n. II), D.P.R. 207/2010, per la quale i coefficienti degli elementi di valutazione sono differenzialmente determinati per gli elementi di valutazione tecnico-qualitativa e per quelli economico-quantitativi come sotto indicato.

1. Per l'attribuzione del Punteggio per l'**OFFERTA TECNICA (Pt)** prodotta da ciascun concorrente, gli elementi (criteri, sub-criteri, sub-pesi) di valutazione di natura qualitativa con peso/punteggio totale = 80 sono riportati nella tabella seguente:



| CRITERIO                                    | MAX PUNTI | SUB - CRITERIO  | MAX PUNTI | SUB - PESO   | MAX PUNTI |
|---|-----------|---|-----------|--|-----------|
| 1. Caratteristiche e qualità della proposta | 35        | 1.1 Architettura dell'offerta   | 14        | 1.1.1 Completezza e adeguatezza della proposta progettuale rispetto alla definizione della domanda valutativa di cui all'art. 6 del Capitolato d'Oneri   | 5         |
|   |           |   |           | 1.1.2 Chiarezza descrittiva, coerenza ed adeguatezza dei metodi e degli strumenti d'indagine e analisi; completezza dei correlati prodotti e delle attività articolati per le singole fasi della valutazione ex-ante                 | 5         |
|   |           |   |           | 1.1.3 Grado di dettaglio della descrizione: completezza e adeguatezza della proposta progettuale rispetto alla definizione della domanda valutativa di cui all'art. 6 del Capitolato d'Oneri   | 4         |
|   |           | 1.2 Qualità e coerenza delle attività rispetto agli obiettivi e alle specifiche previste dal Capitolato | 21        | 1.2.1 Coerenza e Adeguatezza dell'approccio generale rispetto agli obiettivi e all'oggetto della valutazione ex-ante di cui all'art. 6 del Capitolato d'Oneri  | 4         |
|   |           |   |           | 1.2.2 Coerenza ed adeguatezza dell'approccio, dei metodi e degli strumenti previsti per la realizzazione delle attività di divulgazione della valutazione ex-ante; completezza e pertinenza dei correlati prodotti e delle attività. | 4         |
|   |           |   |           | 1.2.3 Pertinenza degli approfondimenti tematici proposti   | 4         |
|   |           |   |           | 1.2.4 Adeguatezza, completezza e qualità degli strumenti proposti per la raccolta, l'elaborazione e la gestione della qualità dei dati primari e secondari e per la loro georeferenziazione.   | 3         |
|   |           |   |           | 1.2.5 Descrizione delle modalità di integrazione dei risultati della VAS   | 3         |
|   |           |   |           | 1.2.6 Innovatività dell'approccio metodologico generale, dei metodi e degli strumenti  | 3         |
| 2. Gruppo di lavoro e organizzazione        | 40        | 2.1 Ulteriore qualificazione e specificità delle competenze degli esperti rispetto al minimo richiesto  | 20        | 2.1.1. Qualità, adeguatezza e completezza delle professionalità e equilibrio in termini di multidisciplinarietà e specializzazioni tematiche   | 12        |
|   |           |   |           | 2.1.2 Adeguatezza delle competenze aggiuntive proposte   | 8         |
|   |           | 2.2 Modalità organizzative e di coordinamento del gruppo di lavoro                                      | 20        | 2.2.1 Definizione, coerenza ed efficacia della distribuzione dei compiti tra i componenti del gruppo di lavoro e dell'organizzazione interna   | 10        |
|   |           |   |           | 2.2.2 Coerenza e adeguatezza delle modalità di raccordo dei componenti del gruppo di lavoro con l'Autorità di gestione del PSR e con gli altri stakeholder.  | 10        |



|                       |   |  |   |   |   |
|-----------------------|---|--|---|---|---|
| 3. Servizi aggiuntivi | 5 | 3.1 Eventuali attività/prodotti aggiuntivi rispetto a quelli richiesti | 5 | 3.1.1 Coerenza dei servizi aggiuntivi rispetto alla proposta progettuale                                    | 3 |
|                       |   |  |   | 3.1.2 Complementarietà dei servizi aggiuntivi rispetto a una o più fasi tematiche della valutazione ex-ante | 2 |

L'offerta tecnica, pertanto, dovrà essere redatta in modo da consentire alla Commissione giudicatrice di valutarla con riferimento ai sopracitati elementi/criteri di valutazione.

Il Punteggio di valutazione tecnica per ciascuna offerta a-esima presentata  $Pt(a)$ , sarà determinato dalla sommatoria per ciascun elemento dei coefficienti  $V(a)_i$  per i relativi pesi, come riassunto in tale formula:

$$Pt(a) = \sum n [Wi * V(a)_i]$$

$Pt(a)$  = punteggio di valutazione dell'offerta tecnica (a);

$Wi$  = peso/punteggio per l'elemento/criterio (i)

$V(a)_i$  = coefficiente calcolato dalla commissione relativo alla prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento/criterio (i) e variabile tra 0 e 1;

$\sum n$  = sommatoria dei diversi punteggi risultanti per ogni elemento/criterio

$n$  = numero totale dei elementi/criteri.

I coefficienti  $V(a)_i$  sono determinati, in conformità a quanto disposto dall'Allegato P, punto II), lettera a), n. 4), del D.P.R. 207/2010, sulla base della media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. In dettaglio, per singola offerta e per ciascun elemento/criterio individuato, la Commissione attribuirà come coefficiente un valore compreso tra 0 e 1 utilizzando la seguente scala di valutazione:

| Ottimo | Buono | Discreto | Sufficiente | Non adeguato |
|--------|-------|----------|-------------|--------------|
| 1,00   | 0,75  | 0,50     | 0,25        | 0            |

1. Per l'attribuzione del Punteggio per l'**OFFERTA ECONOMICA ( $Pe$ )** prodotta da ciascun concorrente, l'elemento di valutazione economica di natura quantitativa con peso/punteggio totale = 20 è il ribasso di prezzo offerto rispetto all'importo posto a base d'asta  
Il Punteggio di valutazione tecnica per ciascuna offerta a-esima presentata ( **$Pe(a)$** ), sarà calcolato, sulla base del ribasso rispetto all'importo posto a base d'asta, per i coefficienti ( $Ci$ ) dell'elemento quantitativo prezzo ex Allegato P, punto II), lettera b), attraverso la seguente formula:

|      |                          |   |  |
|------|--------------------------|---|--|
| $Ci$ | (per $Ai \leq Asoglia$ ) | = | $X * Ai / Asoglia$                                     |
| $Ci$ | (per $Ai > Asoglia$ )    | = | $X + (1,00 - X) * [(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)]$ |

dove:

|           |   |  |
|-----------|---|--|
| $Ci$      | = | Coefficiente, variabile tra 0 e 1, attribuito all'offerta economica del concorrente -iesimo                                |
| $Ai$      | = | Valore dell'offerta (ribasso = base d'asta meno valore complessivo offerto) praticato nell'offerta del concorrente -iesimo |
| $Asoglia$ | = | media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti   |
| $X$       | = | 0,90   |

Non sono ammesse offerte alla pari, in aumento, indeterminate, varianti, parziali, plurime, condizionate, incomplete, pari a zero.

L'aggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente che otterrà il punteggio complessivo più alto sulla base della graduatoria ottenuta seguendo i suddetti criteri.

In caso di parità di punteggio complessivo (offerta tecnica più offerta economica), l'appalto sarà aggiudicato al concorrente con offerta economica più bassa. La gara sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola offerta, che, comunque, sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione.

## Art. 21 Nomina della Commissione e svolgimento della gara

Al fine della valutazione delle offerte è nominata, con atto del Direttore del Servizio Programmazione, Controllo e innovazione in Agricoltura dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale, ai sensi dell'art. 49 della L.R. 5/2007, una Commissione giudicatrice composta da almeno tre membri, dotati di professionalità e competenze coerenti con i contenuti del presente Capitolato, che opererà secondo le regole ed i principi del collegio perfetto.

Le operazioni di gara, in seduta pubblica, avranno inizio il 03 giugno 2013 alle ore 11,00 o nella diversa data/ora che sarà stabilita e comunque comunicata con apposito avviso pubblico inserito sul sito internet [www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it) nell'apposita sezione "Servizi alle imprese - Bandi e gare d'appalto". Potrà presenziare allo svolgimento delle sedute pubbliche di gara il legale rappresentante di ciascun concorrente o suo delegato munito di apposita delega.

Le operazioni di gara si svolgeranno come di seguito illustrato:

- a) la Commissione giudicatrice in seduta pubblica (tale fase può articolarsi anche in più di una seduta pubblica qualora le offerte pervenute lo richiedano) provvederà all'esame della documentazione di cui alla Busta A, e valuterà la sussistenza dei requisiti minimi richiesti;
- b) la Commissione, procederà nella medesima seduta pubblica all'apertura della Busta B, al fine di verificarne il contenuto e controllare la presenza del gruppo minimo di lavoro previsto a pena di esclusione;
- c) nel corso della stessa seduta pubblica, la Commissione giudicatrice individuerà con sorteggio, ai sensi dell'art. 48 del Codice, gli offerenti chiamati a comprovare, il possesso dei requisiti richiesti nel bando di gara, con le modalità di cui al successivo articolo 22. Quando tale prova non sia fornita ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nell'offerta, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto all'Autorità di vigilanza sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture per i provvedimenti di cui all'articolo 6, comma 11, del Codice;
- d) successivamente, la Commissione valuterà, in una o più sedute riservate, l'offerta tecnica contenuta nella Busta B sulla base dei criteri stabiliti nel presente Capitolato;
- e) terminata la valutazione delle offerte tecniche, la Commissione procederà, in seduta pubblica, a comunicare gli esiti della valutazione dell'offerta tecnica già effettuata e a valutare l'offerta economica contenuta nella Busta C nel rispetto dei criteri specificati nel presente Capitolato;
- f) dopo l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, la Commissione procederà alla verifica e all'eventuale esclusione dei concorrenti per i quali accerta che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi (art. 38, comma 2, Codice);
- g) infine, la Commissione provvederà a stilare una graduatoria delle offerte definita sommando il punteggio delle valutazioni tecniche ed economiche e l'offerta che ottiene il punteggio più elevato è selezionata come economicamente più vantaggiosa.

La Commissione procederà all'individuazione della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 86 del Codice ed alla verifica delle offerte eventualmente anomale, in contraddittorio scritto con le imprese concorrenti e nell'osservanza dei criteri specificati negli artt. 87 e 88 del Codice; devono ritenersi anomale tutte le offerte in cui, sia i punti relativi all'offerta economica, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambe pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal Capitolato.

Completate le operazioni di gara, la Commissione formerà la graduatoria degli offerenti ammessi alla valutazione, attribuendo a ciascuno degli ammessi un punteggio e rimettendo gli atti e i verbali di gara all'Amministrazione.

La stazione appaltante, a seguito dell'aggiudicazione provvisoria, provvederà a verificare la veridicità in ordine al possesso dei requisiti ai sensi del successivo art. 22.

Tutte le operazioni eseguite dalla Commissione verranno descritte in appositi verbali.

## Art. 22 Aggiudicazione

La Stazione Appaltante chiede al concorrente provvisoriamente aggiudicatario ed al secondo in graduatoria di comprovare, entro il termine perentorio di 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta, il possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara.

Ai sensi della Deliberazione AVCP n. 111 del 20/12/ 2012, in attuazione all'art.6-bis del D.Lgs. n. 163/2006, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. La documentazione non espressamente ricompresa nell'ambito del comma 1 dell'art. 5 "Documentazione a comprova dei requisiti generali" di cui alla sopracitata deliberazione verrà acquisita dall'amministrazione regionale secondo le modalità previste dall'art.40, co.1, del D.P.R. n. 445/2000. I concorrenti dovranno produrre la documentazione richiesta entro il termine perentorio di 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta.

La mancata dimostrazione dei requisiti comporta l'esclusione del concorrente, l'escussione della cauzione provvisoria, la segnalazione del fatto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per i provvedimenti di cui all'articolo 6 comma 11 del Codice e la nuova aggiudicazione, previa definizione della nuova soglia di anomalia.



Fondo Europeo Agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
*l'Europa investe nelle zone rurali*



L'aggiudicazione definitiva del Servizio verrà effettuata dall'Amministrazione, in persona del predetto Direttore del Servizio e sarà comunicata ad ogni soggetto partecipante alla gara, tanto in forma singola che associata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, in coerenza con le previsioni di cui all'art. 79, commi 5, 5-bis e 5-ter del D.Lgs 163/06.

In caso di RTI non costituito in fase di presentazione dell'offerta, l'aggiudicatario dovrà produrre documentazione attestante la formalizzazione del Raggruppamento Temporaneo, come indicato nel presente documento.

A tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara nonché a coloro la cui offerta sia stata esclusa, sarà data comunicazione degli esiti della procedura, in coerenza con le previsioni di cui all'art. 79 del D.Lgs. 163/06.

Ai fini della stipulazione del contratto, il soggetto aggiudicatario (nel caso di Raggruppamento la sola mandataria) dovrà costituire e produrre la garanzia di esecuzione di cui al successivo art. 23.

Il contratto non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, salvo i casi di legge, ai sensi dell'art. 11, comma 10 D.Lgs. n. 163/2006.

Il contratto verrà stipulato dalla stazione appaltante con ciascun soggetto aggiudicatario sottoforma di scrittura privata. Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, comprese quelle relative ai suoi allegati e copie necessarie, nonché le imposte, tasse ed altri oneri fiscali, compresa l'imposta di registro, rimangono a carico dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario, a pena di decadenza, deve presentarsi per la stipulazione del contratto entro il termine indicato.

La stazione appaltante si riserva la possibilità di non aggiudicare, senza procedere ad alcuna forma di remunerazione, i servizi previsti dalle Linee e/o dai lotti della presente procedura dandone adeguata comunicazione e motivazione ai concorrenti ai sensi dell'art. 79 del Codice.

#### **Art. 23 Garanzia di esecuzione**

L'aggiudicatario sarà tenuto a prestare in sede di stipulazione del contratto la garanzia ai sensi dell'art. 113 del Codice.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile e l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento ed eventualmente le penali per i ritardi stabilite nel contratto. La polizza è progressivamente svincolata ai sensi dell'articolo 113 del Codice. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

È fatto divieto all'aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, e di cedere a terzi i crediti del Servizio senza specifica autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione.

#### **Art. 24 Responsabile unico del procedimento**

Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Andreuccetti Barbara.



Fondo Europeo Agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
l'Europa investe nelle zone rurali



## PARTE D - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

### Art. 25 Coordinamento delle attività e verifica dei servizi

L'insieme delle attività previste, di cui all'art. 6 del presente Capitolato, dovranno essere svolte in stretto raccordo con l'Autorità di Gestione e il Direttore dell'esecuzione indicato dall'Amministrazione, con cui dovranno essere condivise l'impostazione e l'avanzamento delle attività previste anche al fine di un miglioramento tramite variazioni, integrazioni, modifiche.

Tutte le attività che fanno riferimento al Servizio appaltato dovranno essere realizzate entro i termini stabiliti contrattualmente ed eventualmente concordati tra l'Autorità di Gestione e il Direttore dell'esecuzione; quest'ultimo avrà il compito di approvare la pianificazione del Servizio i prodotti di cui all'art. 6, nonché di assicurare eventuali autorizzazioni necessarie ad operare presso l'Amministrazione o per conto della stessa.

### Art. 26 Modalità di pagamento

Il corrispettivo per i servizi effettuati sarà corrisposto sulla base dell'applicazione delle percentuali sotto riportate all'importo complessivo aggiudicato:

- 10% all'approvazione del Disegno di Valutazione;
- 20% all'approvazione del 1° Report di cui all'art.6.2 del presente capitolato;
- 20% all'approvazione del 2° Report di cui all'art.6.2 del presente capitolato;
- 20% all'approvazione del 3° Report di cui all'art.6.2 del presente capitolato;
- 30% a saldo, all'approvazione definitiva del PSR Sardegna 2014/2020, termine del periodo di durata del servizio, al netto di eventuali penali per inadempienze e ritardi, e successiva presentazione della fattura.

La liquidazione degli importi suindicati avverrà a seguito del ricevimento di regolare fattura, subordinatamente all'esito positivo della verifica da parte del Committente della conformità delle attività e servizi prestati e dei relativi prodotti con quanto previsto contrattualmente e ai sensi di legge.

L'erogazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo è effettuata da AGEA, Organismo pagatore del PSR Sardegna 2007/2013.

Le modalità di pagamento seguono l'andamento dei flussi finanziari e le disposizioni previste in materia di FEASR e le stesse, nonché le modalità di dimostrazione della spesa, potranno subire adattamenti dovuti ad eventuali e specifiche disposizioni ulteriori che potrebbero intervenire a livello europeo e nazionale con riferimento alle attività oggetto dell'appalto.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 4 del regolamento appalti, sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità previo rilascio del DURC. La stipula del contratto e il pagamento dei corrispettivi saranno subordinati all'acquisizione del documento che attesti la regolarità contributiva e retributiva; la dichiarazione acquisita produrrà effetti ai fini dell'acconto successivo, secondo quanto previsto dall'art. 52 c. 1 lett. d) della L.R. 5/2007.

L'Appaltatore si impegna a adempiere a tutti gli obblighi derivanti dall'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136, rubricato "Tracciabilità dei flussi finanziari", e a tutte le successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, ad utilizzare, per la realizzazione del progetto esclusivamente il conto corrente bancario dedicato in esclusiva alle commesse pubbliche.

L'appaltatore dovrà in particolare:

- a) utilizzare un conto corrente bancario dedicato unicamente all'operazione oggetto del presente contratto, del quale dovranno essere trasmessi alla Regione, entro sette giorni dalla sua accensione, gli estremi identificativi, con contestuale trasmissione alla Regione stessa delle generalità e del Codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto medesimo, in base a quanto espressamente prescritto dall'art. 3 della L. 13.08.2010 n.136 e s.m.i.;
- b) adempiere a tutti gli altri obblighi previsti dall'art.3 della citata L.136/2010 e s.m.i.;

La Stazione appaltante, in ottemperanza al comma 8 della dall'art. 3 della stessa Legge, si impegna a porre in essere tutti gli atti necessari all'adempimento degli obblighi ivi previsti, e, in caso di mancato adempimento da parte dell'Appaltatore, potrà procedere all'annullamento del contratto, informandone contestualmente la Prefettura di Cagliari.

### Art. 27 Subappalto

Il soggetto aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni comprese nel contratto e lo stesso non potrà essere ceduto a pena di nullità.

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.



Fondo Europeo Agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
l'Europa investe nelle zone rurali



I concorrenti, all'atto di presentazione dell'offerta, dovranno indicare in maniera chiara le prestazioni che intendono subappaltare a terzi, pena la mancata autorizzazione al subappalto.

Si precisa che le seguenti categorie di servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:

- a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi;
- b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.

L'affidamento in subappalto di attività oggetto del presente bando è ammesso nella misura non superiore al 30% (trenta per cento) dell'importo contrattuale e nel rispetto dei limiti e delle altre disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e con gli adempimenti di cui precedente art. 18 in sede di offerta.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Amministrazione delle prestazioni subappaltate. E' fatto obbligo all'affidatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato in suo favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

L'Amministrazione, ferma restando la facoltà di intervento a tutela dei propri interessi, resterà completamente estranea ai rapporti tra l'aggiudicatario e il subappaltatore; qualunque vertenza fra essi non potrà essere invocata dall'aggiudicatario per giustificare pretese di modifiche contrattuali e/o ritardi e/o maggiori compensi.

Durante il rapporto contrattuale, qualora la Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, ritenesse il subappaltatore incompetente o inaffidabile, provvederà a comunicarlo per iscritto all'aggiudicatario, la quale dovrà prendere immediate misure per l'annullamento del relativo subappalto e per l'allontanamento del subappaltatore. L'annullamento di tale subappalto non darà diritto alcuno all'aggiudicatario di pretendere risarcimenti di sorta, o proroghe della data fissata per l'ultimazione delle prestazioni.

#### **Art. 28 Altri oneri ed obblighi dell'aggiudicatario**

Non sono ammesse offerte parziali, il Servizio è indivisibile. Non sono ammesse offerte in variante ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i..

Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico dell'aggiudicatario, senza dar luogo ad alcun compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi:

- tutte le spese sostenute per la partecipazione alla presente gara;
- tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la fornitura del Servizio dal giorno della notifica dell'aggiudicazione della stessa e per tutta la sua durata;
- la ripetizione di quei servizi oggetto del contratto che a giudizio del Committente non risultassero eseguiti a regola d'arte;
- l'obbligo di segnalare per iscritto immediatamente al Committente ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto;
- l'obbligo di riservatezza per tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato dall'aggiudicatario verrà a conoscenza nello svolgimento del Servizio che devono essere considerati riservati e coperti da segreto. In tal senso l'aggiudicatario si obbliga ad adottare con i propri dipendenti e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione;
- l'obbligo di attenersi alle disposizioni in materia di informazione e pubblicità previste dal Reg. (CE) 1974/2006 e s.m.i., per quanto applicabili.

L'aggiudicatario, inoltre, si obbliga a consentire gli opportuni controlli ed ispezioni sulle attività svolte nel contesto del Servizio prestato da parte dei funzionari della Regione o dei funzionari delle autorità statali e comunitarie.

#### **Art. 29 Osservanza di norme previdenziali, assistenziali e a tutela dei lavoratori**

L'Amministrazione è esonerata da qualunque responsabilità derivante da rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'aggiudicatario, nonché dai danni prodotti dallo stesso o da terzi in dipendenza delle attività espletate nell'esecuzione del Servizio.

L'aggiudicatario riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione del proprio personale occupato nell'esecuzione del Servizio e ne assume in proprio ogni responsabilità, in caso di infortuni e di danni eventualmente arrecati a terzi, per colpa o negligenza nell'esecuzione della prestazione.

L'aggiudicatario è tenuto ad osservare e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di tutela dei lavoratori, in particolare a quelli previdenziali ed a quelli sulle assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi agli obblighi che hanno origine in contratti collettivi o norme di legge.

Al personale facente parte dei gruppi di lavoro deve essere assicurato un trattamento economico non inferiore a quello previsto da contratti collettivi nazionali di lavoro relativi a servizi analoghi.



Fondo Europeo Agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
l'Europa investe nelle zone rurali



La ditta aggiudicataria, inoltre, assume ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi. Si applica inoltre quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del DPR del 5.10.2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12.04.2006, n. 163 – in materia di intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'esecutore e del subappaltatore.

### **Art. 30 Recesso unilaterale e sospensione del Servizio**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto al verificarsi di adempimenti inesatti o parziali delle prestazioni contrattuali, previa diffida ad adempiere entro 10 (dieci) giorni, da comunicarsi all'aggiudicatario con raccomandata A/R.

L'Amministrazione ha il diritto di procedere, in ogni caso, alla risoluzione del contratto o alla esecuzione d'ufficio dei servizi a spese dell'aggiudicatario, valendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale da parte dell'Amministrazione;
- esecuzione parziale o intempestiva dell'attività commissionata;
- arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi oggetto del contratto, da parte dell'aggiudicatario;
- cessazione o fallimento dell'aggiudicatario;
- violazione degli obblighi di tracciabilità.

L'Amministrazione potrà recedere -in qualunque momento- dagli impegni assunti con il contratto nei confronti dell'aggiudicatario qualora, a proprio giudizio, nel corso dello svolgimento delle attività intervengano fatti o provvedimenti i quali modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del contratto e ne rendano impossibile la sua conduzione a termine. In tale ipotesi saranno riconosciute all'aggiudicatario le spese sostenute e/o impegnate alla data di comunicazione del recesso.

Nell'ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento totale o parziale dell'aggiudicatario, l'Amministrazione ha il diritto di incamerare la cauzione a titolo di penale senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'aggiudicatario possa dar luogo.

L'Amministrazione avrà la facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati motivi, l'efficacia del contratto stipulato con l'aggiudicatario, per periodi non superiori a nove mesi, dandone comunicazione scritta allo stesso. In conseguenza dell'esercizio della facoltà di sospensione, nessuna somma sarà dovuta all'aggiudicatario nel relativo periodo.

### **Art. 31 Controlli da parte del Committente**

Il Committente si riserva di effettuare tutti i controlli necessari a verificare l'adempimento delle prestazioni oggetto del presente Capitolato. Il Committente farà pervenire all'aggiudicatario del Servizio per iscritto le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali l'aggiudicatario del Servizio dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. L'aggiudicatario del Servizio non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o fatti influenti sul Servizio, se non preventivamente comunicate per iscritto alla Regione.

Su richiesta del Committente l'aggiudicatario del Servizio sarà, inoltre, tenuto a fornire giustificazioni scritte in relazione a contestazioni e a rilievi avanzati. Sono fatte salve le disposizioni relative all'applicazione delle penali o alla risoluzione del contratto per inadempimento.

### **Art. 32 Verifiche – Penali per ritardi**

Qualora i risultati fossero giudicati non soddisfacenti, l'aggiudicatario è tenuto a provvedere agli adeguamenti relativi secondo le indicazioni del Committente. Qualora l'aggiudicatario si rifiuti di provvedere, il Committente applicherà la penale prevista nel contratto ed eventualmente si riserva di provvedere con altro soggetto, imputando i costi all'aggiudicatario stesso, fermo restando la richiesta di risarcimento dei danni subiti dal Committente.

La suddetta penale sarà trattenuta, a scelta del Committente, sulle liquidazioni successive al verificarsi dell'inadempimento o dalla fidejussione salva, in ogni caso, la facoltà per il Committente di risolvere il contratto stesso e salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti a causa del ritardo.

### **Art. 33 Risoluzione anticipata**

Il venire meno, a seguito dell'aggiudicazione, o comunque durante l'esecuzione del Servizio, dei requisiti prescritti nel bando o nel presente Capitolato, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria del committente.





Fondo Europeo Agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
*l'Europa investe nelle zone rurali*



#### **Art. 34 Riservatezza**

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara dai concorrenti saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e della eventuale e successiva stipula e gestione del contratto di incarico secondo le modalità e le finalità di cui al D.Lgs. 196/2003.

#### **Art. 35 Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si fa rinvio alle norme del Codice Civile e alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

#### **Art. 36 Foro competente**

Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra l'Amministrazione e l'aggiudicatario in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto sarà deferita all'Autorità giudiziaria, Foro di Cagliari, con esclusione del giudizio arbitrale.

#### **Allegati:**

Modello 1 Domanda di partecipazione

Modello 2 Dichiarazioni sostitutive ex D.P.R. 445/2000

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
DOTT. SSA SALVATORICA ADDIS**